



EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Directorate B. Quality, Research & Innovation, Outreach
The Director

Brussels,
PP/nb/agri.ddg1.b.4(2021)2964909

[REDACTED]

La ringrazio per la Sua e-mail del 18 marzo 2021¹ con cui chiede chiarimenti in merito alle disposizioni sulle banche dati e sui sistemi relativi al materiale riproduttivo vegetale di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 2018/848² e, in particolare, se le due entità possano essere considerate alternative o debbano fornire un diverso tipo di informazioni.

Desidero richiamare la Sua attenzione sull'evoluzione della legislazione in materia. Infatti, l'articolo 48 del regolamento (CE)³ n. 889/2008 specifica che le banche dati informatizzate nazionali devono elencare le varietà delle quali sono disponibili sementi ottenute con il metodo di produzione biologico sul territorio nazionale e a norma dell'articolo 49, paragrafo 1 dello stesso regolamento, tali varietà sono registrate nella banca dati su richiesta del fornitore. Inoltre, l'articolo 45 dello stesso regolamento fa riferimento a tali banche dati, quando prevede che possano essere concesse deroghe all'obbligo di utilizzare sementi biologiche, nel caso in cui non sia registrata la disponibilità di semi nella banca dati nazionale per la specie o la varietà che l'utilizzatore intende seminare.

Nel riassumere le principali modifiche introdotte in materia dal nuovo regolamento (UE) 2018/848, ricordo in primo luogo le motivazioni di tali disposizioni, chiaramente espresse nel considerando 66 del regolamento (UE) 2018/848: “ *Per promuovere la produzione biologica e far fronte alla necessità di dati affidabili, le informazioni e dati sulla disponibilità sul mercato di materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione, di animali biologici e di novellame di acquacoltura biologico devono*

¹ARES (2021) 2506520.

² [Regolamento \(UE\) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento \(CE\) n. 834/2007 del Consiglio \(GU L 150 del 14.6.2018, pag.1\).](#)

³ Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1-84)

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

essere raccolti e divulgati agli agricoltori e agli operatori. A tale scopo, gli Stati membri dovrebbero garantire la costituzione sul loro territorio di banche dati e sistemi regolarmente aggiornati con tali informazioni e la Commissione dovrebbe rendere pubbliche tali informazioni."

L'articolo 26, paragrafo (1), del regolamento (CE) n. 2018/848 recita: "Ogni Stato membro provvede alla costituzione di una banca dati regolarmente aggiornata nella quale è elencato il materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione disponibile sul suo territorio, escluse le plantule, ma inclusi i tuberi-seme di patate." e il paragrafo (2): " **Gli Stati membri dispongono di sistemi che consentono agli operatori che commercializzano materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione, animali biologici o novellame di acquacoltura biologico e che sono in grado di fornirli in quantità sufficiente ed entro tempi ragionevoli di rendere pubblici, su base volontaria e a titolo gratuito, unitamente ai loro nomi e recapiti, informazioni su quanto segue:** a) **il materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione disponibile, come il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico o di varietà biologiche adatte alla produzione biologica, escluse le plantule ma inclusi i tuberi-seme di patate, la quantità in peso di tale materiale; il periodo dell'anno in cui è disponibile; tale materiale è elencato utilizzando almeno il nome scientifico latino;...."**

Inoltre, l'articolo 53, paragrafo 6, obbliga gli Stati membri a mettere a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni raccolte nella banca dati e nei sistemi di cui sopra, nonché informazioni sulle deroghe per l'uso di sementi convenzionali concesse a norma dell'allegato II, parte I, punto 1.8.5.

In particolare, al punto 1.8.5.1.: "*In deroga al punto 1.8.1, qualora i dati raccolti nella banca dati di cui all'articolo 26, paragrafo 1, o nel sistema di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), dimostrino che le esigenze qualitative o quantitative dell'operatore per quanto riguarda il materiale riproduttivo vegetale biologico adeguato, escluse le plantule, non sono soddisfatte, le autorità competenti possono autorizzare l'uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione o non biologico alle condizioni definite ai punti 1.8.5.3, 1.8.5.4 e 1.8.5.5. Prima di richiedere tale deroga, **l'operatore consulta la banca dati di cui all'articolo 26, paragrafo 1, o il sistema di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), per verificare se la sua richiesta sia giustificata.**"*

Saranno pertanto necessari importanti sviluppi in termini di banche dati e sistemi informativi in grado di raccogliere dati complessivi sulla disponibilità di materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione, escluse le plantule.

Su tale base, i co-legislatori hanno introdotto una distinzione tra la raccolta di dati sulla disponibilità di materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione e l'istituzione di sistemi adeguati per rendere accessibili le informazioni provenienti dagli operatori che commercializzano tale materiale su base volontaria al fine di promuoverne l'uso.

Pertanto, per rispondere alla Sua domanda specifica, concordo con la Sua conclusione sul fatto che la banca dati dovrebbe consentire di elencare tutto il materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione, escluse le plantule (cfr. sopra articolo 26, paragrafo 1, e del regolamento (UE) 2018/848), ma allo stesso tempo i co-legislatori hanno mantenuto una certa flessibilità in caso di deroghe. In tal caso, le banche dati o i sistemi dovranno essere consultati dagli operatori e potranno consentire alle autorità competenti di decidere se concedere o meno una deroga per l'uso di sementi convenzionali. Ciò si basa sulle attuali disposizioni sulle banche dati di cui al regolamento (CE) n.889/2008, ed

in effetti l'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848 consente agli Stati membri di continuare ad utilizzare i pertinenti sistemi di informazione già esistenti ai fini dei suddetti paragrafi 1 e 2 dell'articolo 26.

Il presente parere è formulato sulla base dei fatti esposti nella Sua e-mail ed esprime il parere dei servizi della Commissione e non impegna la Commissione europea. In caso di controversia vertente sul diritto dell'Unione, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea attribuisce alla Corte di giustizia dell'Unione europea la competenza ultima ad interpretare in via definitiva il diritto dell'Unione applicabile.

Distinti saluti.



c.c.:

